

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1975

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati) della voce 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(75/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che il governo francese ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 14 maggio 1975, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i giocattoli di legno ed altri (eccetto i motori e i meccanismi di animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati) della voce 97.03 A e ex B della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che dai dati del ricorso risulta che in Francia l'importazione dei prodotti in questione originari di Hong Kong è limitata ad un contingente annuale di 1 200 000 FF in corso di ripartizione nella sua totalità;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti di Hong Kong dalla Francia, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale summenzionate attualmente adottate dalla Francia nei confronti di Hong Kong;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che al fine d'assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale summenzionate non sia ostacolata è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma,

nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo primo <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni dei seguenti prodotti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
97.03	Altri giocattoli, modelli ridotti per il divertimento A — di legno ex B — altri (eccetto i motori ed i meccanismi d'animazione per giocattoli e modelli ridotti ed i loro pezzi staccati)

originari di Hong Kong e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva al 6 maggio 1975.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile fino all'apertura nella Repubblica francese di nuove possibilità d'importazione nei confronti di Hong Kong per i prodotti in questione e al più tardi fino al 31 dicembre 1975.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1975.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.